



STUDIO VALENTINI BASSETTI
CALABRIA E ASSOCIATI

OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche **professionali**.

L'art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "collegato alla legge di bilancio 2020") aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.

Potrebbe interessare i Vostri iscritti, che comunque volessero attivare il pos, la possibilità data dalla norma in merito al:

CREDITO D'IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che i professionisti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

L'agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "de minimis".

DECORRENZA

Ai fini del credito d'imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate i professionisti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall'1.7.2020.

Via Roma, 21 – 28047 OLEGGIO (NO)
Via Solaroli, 4b – 28100 NOVARA
C.F. E P.IVA 02353240035
Tel/Fax 0321.992810
e-mail: info@studiovbassociati.it



STUDIO VALENTINI BASSETTI CALABRIA E ASSOCIATI

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Ai fini della spettanza all'esercente del credito d'imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, contenente:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

COMUNICAZIONE AI PROFESSIONISTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'on line banking dell'esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Via Roma, 21 – 28047 OLEGGIO (NO)
Via Solaroli, 4b – 28100 NOVARA
C.F. E P.IVA 02353240035
Tel/Fax 0321.992810
e-mail: info@studiovbassociati.it



STUDIO VALENTINI BASSETTI
CALABRIA E ASSOCIATI

INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo

Il credito d'imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

Cordiali saluti

Studio Valentini Bassetti Calabria

Calabria Rag. Anna